

SINTESI

Causa Pio ed Ermelinda Taiani c. Italia – Terza Sezione – sentenza 20 luglio 2006 (ricorso n. 3641/02)

(constatazione di violazione dell'articolo 3 del Protocollo n. 1 CEDU, relativo ai diritti elettorali e degli articoli 8 e 13 CEDU, relativi, rispettivamente, alla libertà di corrispondenza e al diritto ad un ricorso effettivo)

Fatto. Ricorso proposto per violazione degli artt. 8 (*diritto al rispetto della corrispondenza*), 13 (*diritto ad un ricorso effettivo*) nonché dell'art. 3 Prot. n. 1 (*diritto a libere elezioni*) CEDU. I ricorrenti lamentavano, in particolare, che: le interdizioni disposte nei loro confronti in pendenza della procedura fallimentare avevano violato il proprio diritto al rispetto della corrispondenza; non avevano avuto a disposizione alcun mezzo di impugnazione per poter portare avanti all'autorità giudiziaria le ragioni delle proprie doglianze; la limitazione dei diritti elettorali costituiva una misura repressiva ed anacronistica, priva di giustificazione legittima, volta a punire ed emarginare il fallito.

Decisione. La Corte ha ritenuto irricevibile il ricorso ai sensi dell'art. 35 CEDU per le doglianze riferite agli articoli 8 CEDU, 1 Prot. n. 1 e 2 Prot. n. 4: ciò in base alla constatazione che, a decorrere dal 14 luglio 2003, doveva ritenersi ormai nota la sentenza n. 362 del 2003 della Corte di Cassazione, che statuiva che nella quantificazione del danno morale derivante dall'eccessiva durata delle procedure fallimentari, si dovesse tenere conto anche della durata delle incapacità derivanti dalle stesse procedure. Con la conseguenza che le medesime doglianze dovevano esser fatte valere nell'ambito del rimedio previsto dalla c.d. legge Pinto. Ne è pertanto derivata la dichiarazione di irricevibilità del suddetto motivo per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne.

Relativamente alla violazione del diritto alla privacy, la Corte ha ritenuto che - in virtù della automaticità dell'iscrizione del nome del fallito nel relativo registro e dell'assenza di una valutazione e di un controllo giurisdizionale sull'applicazione delle interdizioni in questione, così come del lasso di tempo previsto per il conseguimento della riabilitazione - l'ingerenza prevista dalla legge sul fallimento nel diritto al rispetto della vita privata dei ricorrenti sia incompatibile con la Convenzione. Pertanto, ha dichiarato la violazione degli articoli 8 e 13 CEDU.

Per quanto riguarda la violazione del diritto a libere elezioni, la Corte, nel riservare a sè la competenza a verificare che le condizioni previste dagli ordinamenti giuridici dei singoli paesi per l'esercizio di tali diritti non finiscano per svuotarne la sostanza, ha affermato che la privazione della capacità elettorale costituisce una misura che non ha altra finalità se non quella di sminuire il fallito. Essendo il diritto di voto protetto dalla Convenzione, la Corte ha pertanto constatato la violazione dell'art. 3, Prot. n. 1, CEDU.

Con riferimento alla denunciata violazione dell'art. 13 della Convenzione, la Corte, nel rilevare che la questione sollevata era analoga a quella affrontata nella causa Bottaro c. Italia, ha constatato la violazione del suddetto articolo, anche in ragione del fatto che il Governo non aveva fornito sufficienti argomentazioni.

Infine, a titolo di equa riparazione la Corte ha riconosciuto ai ricorrenti la somma di €1.500,00 e di €2.000,00 per le spese.